

DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Circolare nº 185

Cremona, 5 gennaio 2005

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' EDILE ED AFFINE NELLA PROVINCIA DI CREMONA LORO SEDI

IMPORTANTISSIMA

Oggetto:

- 1. Nuova percentuale contributiva in applicazione dal 1° Gennaio 2005.
- 2. Indennità di trasporto.
- 3. DENUNCIA TELEMATICA invio solo del MOD.1 (FRONTESPIZIO)
- 4. Nuova prestazione per periodi carenza INAIL
- 5. Coordinate sede di Crema

1) Nuova percentuale contributiva in applicazione dal 1° Gennaio 2005

A seguito dell'Accordo tra l'ANCE Cremona e le OO.SS. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL territoriali del 15 Settembre 2004 si comunica che a far data dal **01 gennaio 2005** la percentuale per il calcolo dei contributi da versare alla Cassa Edile di Cremona, sulla base imponibile di riferimento, è così dettagliata:

CONTRIBUTO	%	di cui	carico datori di lavoro	carico lavoratori
Cassa Edile	2,400		2,000	0,400
Scuola Edile	1,000		1,000	
C.P.T.	0,300		0,300	
R.L.S.T.	0,225		0,225	
Fondo malattia	1,000		1,000	
Osservatorio territoriale	0,020		0,020	
Contributo di settore	0,205		0,205	
Indennità di trasporto	1,200		1,200	
Indumenti di lavoro	0,500		0,500	
Fondo Previdenza Comp.	0,050		0,050	
Fondo fallimento	0,100			0,100
QUOTE ADESIONE CONTRATTO				
Q.A.C. provinciale	1,860 (*)		0,930	0,930
Q.A.C. nazionale	0,440		0,220	0,220
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE				
A.P.E. ordinaria	3,900		3,900	
TOTALE	13,200	di cui	11,550	1,650

L'accordo del 15 settembre 2004 ha fissato il valore delle <u>Quote di Adesione Contrattuale</u> <u>Territoriali</u> nella misura dello <u>0,75%</u> .

La somma algebrica delle <u>percentuali contributive</u>, in riferimento ai dettami contrattuali, risulterebbe essere il 12,84%.

Precisiamo che le <u>Quote di Adesione Contrattuale</u> (*), come stabilito dall' art.37 lett. c CCNL Edilizia, devono essere calcolate sull'imponibile di riferimento maggiorato del 23,45% (18,50+4,95).

Essendo unico l'imponibile di riferimento, lo sviluppo del calcolo per la percentuale <u>Q.A.C.</u> <u>provinciale</u> è costruito maggiorando il valore stabilito (0,75%) del 23,45%, ottenendo pertanto una <u>percentuale di calcolo</u> pari allo 0,93%.

Per le indicazioni esposte pertanto la <u>percentuale complessiva</u> per eseguire semplicemente il corretto calcolo della contribuzione da versare alla Cassa Edile risulta essere pari al **13,20%**.

2) Indennità di trasporto (spese viaggi)

Le Parti Sociali hanno concordato, con applicazione a partire dal 1º gennaio 2005, che l'erogazione della prestazione assistenziale denominata "Indennità di Trasporto" avrà luogo solo quando l'impresa risulterà aver regolarmente versato contributi e accantonamenti relativi al trimestre della richiesta.

Esempio: richiesta "spese viaggi" per i mesi di GEN.- FEB.-MAR.; la liquidazione di tale prestazione viene eseguita alla fine del trimestre successivo cioè in Giugno, pertanto entro tale data, perché la liquidazione sia possibile, l'impresa deve risultare in regola nel periodo indicato nella richiesta.

3) DENUNCIA TELEMATICA – invio CARTACEO del SOLO MOD.1 (FRONTESPIZIO)

Con l'adozione della procedura di DENUNCIA TELEMATICA risulta necessario e sufficiente l'invio o la consegna alla Cassa Edile, entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento, del CARTACEO relativo al SOLO MOD.1 frontespizio (DENUNCIA LAVORATORI OCCUPATI) con timbro e firma dell'Impresa.

Ricordiamo pertanto che NON dovrà più essere consegnato e/o spedito il cartaceo relativo al MOD.2 (ELENCO DEI LAVORATORI OCCUPATI).

4) Nuova prestazione per periodi carenza INAIL.

A far data dal 01/11/2004, a seguito degli accordi Nazionali siglati tra le Parti Sociali in data 10 novembre 2004, la prestazione relativa ai periodi di carenza INAIL è posta a carico delle Casse Edili.

In conseguenza di quanto sopra indicato, in occasione del calcolo relativo all'evento di infortunio o malattia professionale, ai fini del rimborso dell'anticipazione da parte della Cassa Edile all'Impresa, si comunica che:

Dal 1º giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale al 90° giorno di assenza dovrà essere applicato il coefficiente dello 0,234 (in precedenza veniva applicato solo a partire dal 4° gg.)

Dal 91° giorno di assenza in poi dovrà essere applicato il coefficiente dello 0,045.

Precisiamo inoltre che le percentuali relative al calcolo dell'accantonamento rimangono invariate.

5) Coordinate sede di Crema

La nuova sede a Crema dello "SPORTELLO POLIFUNZIONALE" per Cassa Edile, Scuola Edile e CPT è sita in:

via Brescia, 23 26013 - CREMA

Tel. 0373 / 87925 Fax 0373 / 252402

ORARIO SPORTELLO Crema per la CASSA EDILE

- lunedì - martedì - venerdì

dalle 16,30 alle 18,00

giovedì

dalle 10,00 alle 13,00

Invitiamo pertanto i lavoratori, le imprese, i consulenti ed i loro collaboratori a rivolgersi al nuovo indirizzo indicato per eventuali contatti e/o comunicazioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti inviamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE Galligani Geom. Fabio